



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata

**CONTRATTO DI COMODATO IMPIANTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA  
ROMA DEL CAPOLUOGO PER GESTIONE DI APPARECCHI ED ATTREZZATURE  
PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI.**

REP.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

All. 1

Con la presente scrittura privata

**TRA**

- il **Comune di Castelsantangelo Sul Nera** rappresentato, al sol fine della stipula del presente contratto, dall'Arch. **Marco GUARDASCIONE**, quale Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, P.Iva 00242630432 d'ora in avanti denominato "COMODANTE";
- il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ di seguito denominato "GESTORE",

**PREMESSO che:**

- ✓ il Comune di Castelsantangelo Sul Nera è proprietario di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sito nel capoluogo, in Via Roma, e composto da n. 4 erogatori di benzina senza piombo, n. 2 erogatori di gasolio, n.1 apparecchiatura self-service e n. 1 autolavaggio monopista;
- ✓ con atto n. 50 del 29/04/2021 la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno dare corso ad una nuova selezione pubblica in vista della prossima scadenza del 14/06/2021 del contratto di gestione dell'impianto ed - ha dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Marco Guardascione affinché ponga in essere tutti gli atti e le procedure indispensabili al fine del corretto espletamento della gara;
- ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ veniva indetta la *selezione per l'affidamento della gestione del servizio di distribuzione carburanti per autotrazioni a mezzo contratto di comodato dell'impianto di proprietà comunale sito in Via Roma del Capoluogo* e contestualmente approvata la seguente documentazione tecnica-amministrativa:

- *Schema di Avviso Pubblico;*
- *Modello\_A-DOMANDA;*
- *Modello\_B-OFFERTA;*
- *Attesato\_presa\_visione\_distributore;*
- *Schema di Contratto;*
- *Relazione tecnico-illustrativa;*
- *Planimetria Generale;*

- ✓ In attuazione della succitata determinazione l'avviso è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Castelsantangelo Sul Nera con il n. \_\_\_ di pubblicazione in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;
- ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ sono state approvate le risultanze della selezione provvedendo, nel contempo, all'aggiudicazione dell'appalto al *GESTORE*

**TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue:**



# Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

## Provincia di Macerata

---

### **Art.1 - PREMESSA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;

### **Art.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Castelsantangelo Sul Nera concede in comodato al *GESTORE* al fine della relativa gestione l'impianto di distribuzione di carburanti sito nel capoluogo in Via Roma e costituito da una serie di apparecchiature come più dettagliatamente descritto nel verbale di consistenza e consegna sottoscritto dalle parti, allegato sotto la lettera A, a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'impianto è concesso in comodato al solo scopo di vendere in esclusiva al pubblico, con le modalità ed alle condizioni stabilite dal presente contratto e dalle leggi vigenti, carburanti e combustibili forniti da ditta specializzata nel settore con la quale il gestore stipulerà apposito contratto di fornitura.

Nel punto vendita non potranno avere ricovero e appoggio persone estranee alla organizzazione di vendita.

Non potranno, altresì, essere installate attrezzature, anche se di proprietà del gestore, senza il preventivo consenso del comodante.

### **Art.3- FORNITURA CARBURANTI**

Il gestore si impegna a stipulare apposito contratto di fornitura dei carburanti e combustibili con Ditta specializzata nel settore che individuerà nell'ambito della sua organizzazione d'impresa entro 30 gg. a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. Il gestore si impegna a trasmettere al Comune comodante, per opportuna conoscenza, copia del contratto di fornitura non appena stipulato fra le parti.

### **Art.4 - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

Il Comune comodante per un quantitativo annuo di carburante erogato fino a 500.000 litri riconoscerà al gestore tutti gli utili della gestione. Per quantitativi superiori riconoscerà al gestore il      calcolato sui quantitativi eccedenti i 500.000 litri.

### **Art.5 - DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

Il presente contratto avrà la durata di anni sei a decorrere dal     /    /     e scadenza il     /    /    . È consentita una proroga di ulteriori anni sei.

Durante i primi sei mesi di durata del contratto ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dal rapporto, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione da notificarsi all'altra parte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale verrà pure indicato il giorno e l'ora di riconsegna del punto vendita.

Nel corso del rapporto le parti potranno recedere dal contratto prima della sua scadenza per fondate motivazioni e con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi alle parti tramite raccomandata A/R nella quale dovrà essere indicato il giorno e l'ora per la riconsegna del punto vendita.

La validità del presente contratto è subordinata all'ottenimento ed al mantenimento dei seguenti atti:

- a) autorizzazioni, permessi, licenze ed altri atti necessari per la installazione e gestione del punto vendita stesso.



# Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

## Provincia di Macerata

---

In tal caso il gestore, previo avviso, dovrà riconsegnare tutto quanto è oggetto del contratto almeno un mese prima della cessazione di efficacia degli atti anzidetti.

In tutti i casi di ritardata consegna del punto vendita si applicheranno le penalità previste dal successivo art.16.

### **Art.6 - TITOLARITÀ DEL CONTRATTO**

Il decesso del gestore o la sua interdizione o inabilitazione sopravvenuta nel corso del rapporto, provocherà la risoluzione del presente contratto.

Tuttavia il coniuge o i parenti del gestore entro il secondo grado, purché in maggiore età ed esclusi gli ascendenti, che abbiano coadiuvato per almeno sei mesi nel corso dell'ultimo anno, nella conduzione dell'impianto, avranno il diritto di ottenere la continuazione della gestione alle stesse condizioni del dante causa, sempre che ne facciano richiesta entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. In tal caso il comodante sarà obbligato ad effettuare detta concessione, tramite la conclusione di un nuovo contratto.

Pertanto, durante i primi sei mesi di durata di tale nuovo rapporto, ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dallo stesso con le modalità previste all'art.3.

### **Art.7 - MODIFICA, RIMOZIONE E TRASFERIMENTO DEL PUNTO VENDITA**

È in facoltà del comodante:

- a) modificare il punto vendita in dipendenza di condizioni oggettive concordemente riconosciute;
- b) rimuovere e trasferire il punto vendita in altro sito del capoluogo per fatti di forza maggiore o per disposizioni di legge;
- c) rimuovere il punto vendita per le medesime circostanze di cui al precedente punto b) senza possibilità di ricostituzione del punto vendita stesso in altro sito del comune.

Ove le ipotesi circostanziate ai punti a), b) e c) alterino in modo rilevante le caratteristiche operative del punto vendita il comodante, con preavviso al gestore almeno tre mesi prima, si riserva il diritto di recedere dal presente contratto, senza che il gestore medesimo possa pretendere alcun risarcimento.

### **Art.8 - USO E APERTURA DELL'IMPIANTO**

Il gestore si obbliga a mantenere costantemente aperto l'impianto secondo gli orari di apertura e chiusura ed in turni prescritti dalle competenti autorità assicurando in ogni evenienza la regolarità e continuità del pubblico servizio di distribuzione, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 18.12.1970 n. 1034 e relativo regolamento, ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del D.P.C.M. del 11.9.1989.

Si impegna altresì, ad operare con diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dell'impianto conservandolo in stato di ordine, pulizia e decoro e facendo quanto possibile per la sua custodia.

Il gestore dichiara di conoscere e si impegna ad osservare e fare osservare al personale, tutte le norme di legge e di regolamento relative all'impianto ed all'uso degli apparecchi di distribuzione carburanti, alle caratteristiche degli strumenti di misura degli erogatori ed all'esercizio corretto degli scarichi ai sensi della del Dlgs.152/2016;



# Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

## Provincia di Macerata

---

Il gestore si obbliga, durante le ore di apertura, a mantenere accese le insegne luminose quando la luce solare non sia sufficiente ed a tenere esposta l'indicazione dei prezzi di vendita e, nei casi necessari, le caratteristiche dei prodotti venduti.

Per consentire al gestore di potersi concedere periodi di riposo, l'esercizio dell'impianto a lui affidato potrà rimanere sospeso per un periodo di due settimane consecutive ogni anno solare.

Il gestore ed il comodante concorderanno, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di sospensione.

### **Art.9 - CONTROLLO E FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO**

Il gestore si obbliga a mantenere sotto controllo, mediante l'uso di idonei mezzi tecnici, la tenuta dei serbatoi ed il funzionamento dei dispositivi di misurazione per l'erogazione avendo cura di dare comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento nominato per lo scopo dal comune concedente di eventuali difetti riscontrati, confrontando quotidianamente le risultanze del registro UTIF con le effettive giacenze dei serbatoi.

### **Art.10 - DIVIETO DI MANOMISSIONE DEI SIGILLI**

È fatto tassativo divieto al gestore, di manomettere per qualsiasi ragione, i sigilli apposti al fine di garantire la genuinità dei prodotti e quanti altri apposti dalle competenti Autorità. Gli impianti debbono essere disposti in modo che il gestore possa controllare i prodotti in cisterna indipendentemente dai sigilli.

### **Art.11 - ISPEZIONI**

Il comodante ha libero accesso in ogni tempo nell'area dell'impianto e negli immobili facenti parte di questo, allo scopo di esaminare lo stato di manutenzione dell'impianto stesso e l'osservanza di ogni altro obbligo proveniente dal presente contratto.

### **Art.12 - DIVIETO DI CESSIONE O DI MODIFICA DELL'IMPIANTO**

È fatto espresso divieto al gestore di cedere il presente contratto o di affidare ad altri, in qualsiasi forma, la sua esecuzione, anche parziale nonché di apportare modifiche ed effettuare spostamenti delle attrezzature senza esplicita autorizzazione scritta del comodante.

È fatto, altresì, espresso divieto di stipulare accordi di qualsiasi genere a titolo oneroso con terzi allo scopo di far subentrare quest'ultimi nel rapporto di gestione con il comodante.

### **Art.13 - LICENZE DI ESERCIZIO**

La licenza di esercizio prevista dall'art. 3 del D.L. 5/5/1957 n. 271 convertito in legge 2 luglio 1957 n. 474 e successive modificazioni, sarà intestata al gestore il quale dovrà anche provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico in quanto commerciante in proprio.

### **Art.14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti convengono che il presente contratto si risolverà espressamente, ai sensi dell'art. 1456 C.C., verificandosi le seguenti ipotesi:

- a) Violazione, anche per una sola volta, degli obblighi di cui agli articoli 2 (*OGGETTO DEL CONTRATTO*), 8 (*USO E APERTURA DELL'IMPIANTO*), 9 (*CONTROLLO E*



# Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

## Provincia di Macerata

*FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO*) e 12 (*DIVIETO DI CESSIONE O DI MODIFICA DELL'IMPIANTO*);

- b) Inadempimento agli obblighi di manutenzione ordinaria.

### **Art.15 - RICONSEGNA DELL'IMPIANTO**

Alla scadenza del presente contratto, od in caso di anticipata risoluzione per qualsiasi causa, il gestore dovrà riconsegnare al comodante l'impianto completamente libero da persone e da cose e completo di tutte le attrezzature dalla stessa ricevute.

La riconsegna dovrà avvenire nel giorno e nell'ora indicata nella raccomandata A.R. inviata dal comodante.

Tale riconsegna non potrà essere ritardata per qualsiasi motivo o ragione e, pertanto, il gestore, fermo restando ogni suo eventuale diritto da far valere in separata sede, non potrà opporre alcuna eccezione né esperire azioni, al fine di evitare o ritardare la consegna stessa.

### **Art.16 - PENALE PER RITARDATA RICONSEGNA**

In ordine al mancato rispetto degli impegni pattuiti con il comodante il gestore potrà incorrere nelle seguenti penali:

- a) In caso di recesso senza giustificato motivo il gestore sarà tenuto a pagare al comodante la quota del 20% degli utili della gestione calcolata sui tre mesi immediatamente precedenti il recesso ingiustificato;
- b) In caso di ritardata riconsegna dell'impianto dopo la scadenza del contratto il gestore sarà tenuto a pagare al comodante per ogni giorno di ritardata riconsegna, una penale giornaliera pari al 50% della differenza tra il prezzo di vendita al pubblico ed il prezzo di vendita del fornitore del carburante, calcolato sulla media giornaliera delle vendite di carburanti effettuate negli ultimi tre mesi prima della scadenza;
- c) In ordine alla risoluzione del contratto per inadempienze contrattuali da parte del gestore, salvo ogni diritto al risarcimento dei danni, questi dovrà pagare al comodante una somma pari al 20% degli utili della gestione calcolato su un periodo di sei mesi precedenti alla intimazione di cessazione della gestione.

### **Art.17 - SPESE**

Sono a carico del gestore tutte le spese, tasse, imposte di esercizio dell'impianto di distribuzione, incluse quelle per asporto rifiuti, nonché le spese per l'illuminazione, quelle per il rilascio delle autorizzazioni amministrative, per il commercio e relativi rinnovi riguardanti il gestore, per il consumo dell'energia elettrica, della forza elettromotrice, dell'acqua e tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto.

### **Art.18 - DANNI**

Il comodante mentre si dichiara sollevato da qualsiasi responsabilità per fatti connessi e conseguenti dalla gestione fa obbligo al Gestore a dotarsi di specifica polizza assicurativa per la copertura di danni a persone e cose verificabili a causa dell'uso e all'esercizio dell'impianto con la precisazione che ai fini della congruità dovrà essere formalmente accettata dal comodante.

### **Art.19 - FATTI PENALMENTE SANZIONABILI**

In caso di commissione di reati, anche fiscali (purché non conseguenti a meri errori di trascrizione dei dati sul registro UTIF o IVA) attinenti l'esercizio dell'impianto, risultanti da comunicazioni giudiziarie o verbali



# Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

dell'Amministrazione Finanziaria competente da essi accertati, il comodante avrà la facoltà di richiedere la riconsegna immediata dell'impianto ed il contratto rimarrà sospeso nella sua efficacia.

Nel caso che intervenga un decreto non impugnato o una sentenza definitiva di condanna, il contratto sarà risolto espressamente a tutti gli effetti di cui all'art.1466 C.C.; nel caso, invece, che il gestore venga assolto con sentenza definitiva, il contratto riprenderà a decorrere per tutto il tempo che mancava alla sua scadenza prima del periodo di sospensione.

## **Art.20 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Macerata con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

## **Art.21 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento alla normativa vigente in materia ed al Codice Civile.

Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta economica presentate in sede di gara

## **Art.22 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del gestore.

## **Art.22 - CONOSCENZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il gestore si impegna ad informarsi sulla normativa attuale e futura inerente alla gestione dell'impianto in questione.

Qualsiasi tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa, commissiva, omissiva cagionata da ignoranza o da una imperfetta conoscenza della normativa in materia è posta inderogabilmente a carico del gestore.

Castelsantangelo Sul Nera, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**Il Comodante**  
**Responsabile dell'Area Tecnica**  
Arch. Marco GUARDASCIONE

**Il Gestore**

\_\_\_\_\_